

1. Il sig. -OMISSIS- ha presentato, in data -OMISSIS- domanda di partecipazione al “Concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di -OMISSIS- di categoria D, posizione economica D1, del CCNL Funzioni Locati, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario”, approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria n. -OMISSIS-
  
2. In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- a espletato la prova scritta, superandola con un punteggio di -OMISSIS-
  
3. Con PEC del -OMISSIS-, la Direzione Reclutamento di Formez P.A. ha comunicato al sig. -OMISSIS- il superamento della prova scritta e richiesto la trasmissione dei titoli di studio (ai sensi dell’art. 7 del Bando di Concorso) e dei titoli di servizio (ai sensi dell’art. 9 del Bando di Concorso).
  
4. Il ricorrente ha riscontrato la richiesta con due distinte PEC, trasmesse, rispettivamente, in data -OMISSIS-
  
5. Con D.D. n. -OMISSIS-, successivamente integrato con -OMISSIS-, è stata approvata la “graduatoria finale di merito”, nella quale non è stato incluso il sig. -OMISSIS-, che, quindi, in data -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso agli atti della documentazione concorsuale, con contestuale istanza di annullamento in autotutela della graduatoria approvata.
  
6. In data -OMISSIS- il ricorrente ha trasmesso una nuova PEC, con la quale ha diffidato le amministrazioni resistenti a sospendere, ai sensi dell’art. 21-quater L. n. 241/1990, l’efficacia esecutiva del D.D. n. -OMISSIS- e del -OMISSIS-, nonché a provvedere all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenziali per la riformulazione della graduatoria.
  
7. Quindi, con il ricorso, meglio specificato in epigrafe, il ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento degli atti indicati epigrafe.

Con il medesimo ricorso, ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’ostensione ed il rilascio di copia di tutti gli atti richiesti con l’istanza di accesso del -OMISSIS- riscontrata solo parzialmente, in data -OMISSIS- da Formez P.A..

8. Con un unico e articolato motivo di diritto (“Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis e del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria. Eccesso di potere per erroneità e perplessità dell’operato dell’Amministrazione. Violazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 L. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.”), il ricorrente ha lamentato di esser stato illegittimamente pretermesso dalla graduatoria definitiva, senza ricevere alcun atto e/o provvedimento di esclusione, pur avendo superato la prova scritta ed avendo trasmesso i titoli di studio ed i titoli di servizio richiesti per la relativa valutazione.

9. Si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, in data 30 dicembre 2023 e 9 gennaio 2024, Formez PA e la Regione Calabria, chiedendo la reiezione del ricorso.

10. In prossimità della camera di consiglio del 17 gennaio 2024, con nota depositata, in data 13 gennaio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, chiedendo, tuttavia, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., di ordinare l’ostensione ed il rilascio di copia di tutti gli atti richiesti con istanza di accesso del -OMISSIS- riscontrata, in data -OMISSIS- da Formez P.A., solo parzialmente.

11. Con ordinanza di questo TAR n. -OMISSIS-, è stata dichiarata improcedibile la domanda cautelare, a seguito della rinuncia di parte ricorrente, e fissata la camera di consiglio del 28 febbraio 2024 per l’esame dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

12. In data 6 febbraio 2024, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, impugnando il Bando di Concorso e il -OMISSIS- che ha determinato la sua esclusione dalla graduatoria, e deducendo l’“ILLEGITTIMITÀ DEL VERBALE -OMISSIS-NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE IL RICORRENTE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE; ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10, D.L.N. 44/2021, CONV. IN LEGGE N. 76/2021 E DEGLI ARTT. 1,2,3,7,8 E 9, D.P.R. N. 48/1994 E ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.”.

12.1. Secondo il ricorrente, l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale sarebbe la conseguenza dell’illegittimità del Bando di Concorso e, in particolare, degli artt. 3, 7 e 8, i quali violerebbero l’art. 10, D.L. n. 44/2021, che limiterebbe la possibilità di derogare al D.P.R. n. 487/1994 e introdurre una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali, ai soli concorsi volti a ricoprire profili qualificati ad alta specializzazione tecnica, mentre, nel caso di specie, si tratta di un concorso per la copertura di posti di categoria D, riservata ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.

In altri termini, il profilo da ricoprire (istruttore direttivo amministrativo-finanziario di categoria D) non sarebbe di alta specializzazione tecnica, essendo richiesto per la partecipazione al concorso soltanto al diploma di laurea (cd. laurea “breve”). Ne conseguirebbe l’illegittimità del Bando nella parte in cui ha introdotto una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, ai fini dell’ammissione alle successive

fasi concorsuali, “per una procedura volta a ricoprire un posto non rientrante, nemmeno latamente, nella definizione di alta specializzazione tecnica, che peraltro è assente nel bando medesimo”.

12.2. Il ricorrente ha ulteriormente censurato il Bando per aver “introdotta, surrettiziamente, ulteriori requisiti di ammissione, invero né previsti dall’art. 2 della medesima lex specialis, né previsti e né consentiti dalla legge”.

Secondo il ricorrente, inoltre, l’esclusione sarebbe illegittima, anche, “per diretta violazione dell’art. 5 della lex specialis”, che fa riferimento, “non già ai ‘titoli’ ma ai ‘requisiti’ ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale de qua” e tali requisiti sono stati “cristallizzati all’art. 2 del Bando, dalla lettura del quale, ai fini della partecipazione alla procedura, non è richiesto alcun titolo ulteriore, sì da non poter, mai, condurre all’esclusione”.

12.3. La previsione contenuta nell’art. 3 del Bando sarebbe, infine, viziata “sotto il profilo dell’eccesso di potere per arbitrarità, illogicità ed irragionevolezza in ordine al numero dei candidati ammessi alla prova scritta”, non essendo dato conoscere “il criterio utilizzato dall’Amministrazione nel determinare siffatto numero (pari sostanzialmente a 40), cui aggiungere gli eventuali ex aequo”.

13. In data 23 febbraio 2024, si è costituita la sig. -OMISSIS-, alla quale sono stati originariamente notificati sia il ricorso che i motivi aggiunti, eccependo di non aver mai partecipato al concorso pubblico impugnato e, quindi, la propria estraneità ai fatti oggetto del giudizio.

14. Con memoria depositata in data 23 febbraio 2024, la Regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, non essendo stati notificati ad almeno un controinteressato (poiché la sig.ra -OMISSIS- costituitasi in giudizio, ha documentato di non rivestire tale posizione, né sembra rivestirla la sig.ra -OMISSIS-, cui pure sono stati notificati il ricorso e i motivi aggiunti). La Regione Calabria ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

15. Con memoria depositata in data 24 febbraio 2024, Formez P.A. ha eccepito l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

16. Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024, il Collegio ha disposto un rinvio per verificare l’esito della notifica alle controinteressate, -OMISSIS- e -OMISSIS-. originariamente intimata.

17. Ad esito della successiva camera di consiglio del 13 marzo 2024, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta la rinnovazione della notifica alle controinteressate, avendo ritenuto che l’errata notifica sia stata determinata da errore scusabile, e fissato la camera di consiglio del 15 maggio 2024, per la discussione della domanda di accesso e della domanda cautelare collegiale.

18. A seguito della rinnovazione della notifica, si sono costituite le controinteressate, -OMISSIS- e -OMISSIS-, correttamente individuate, che hanno eccepito l'irricevibilità/inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per mancata impugnazione del Bando nei termini previsti, nonché la loro infondatezza nel merito.

19. Alla camera di consiglio del 15 maggio 2024, previo avviso alle parti della possibile decisione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

20. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della sig.ra -OMISSIS- a cui sono stati originariamente notificati il ricorso e i motivi aggiunti, non avendo partecipato alla procedura concorsuale in esame e risultando, pertanto, del tutto estranea al giudizio promosso dal ricorrente.

21. Va anche respinta l'eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione del Bando nei termini previsti, sollevate dalle amministrazioni resistenti e dalle controinteressate.

Al riguardo, il Collegio osserva come il ricorso, in sostanza, contesti l'illegittimità delle clausole del Bando che introducono una fase di valutazione dei titoli, il cui svolgimento, nella prospettiva di parte ricorrente, avrebbe determinato, di fatto, una illegittima esclusione dalla procedura concorsuale.

In realtà, quindi, non si tratta di una prescrizione della *lex specialis*, relativa ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, circostanza che avrebbe sicuramente radicato l'interesse a ricorrere a partire dalla data di pubblicazione del Bando.

Infatti, la lamentata lesione nella sfera giuridica della parte ricorrente si è concretizzata soltanto dopo il mancato superamento di tale fase e all'esito della pubblicazione della graduatoria, che ha segnato il momento a partire dal quale il ricorrente ha subito la lesione dalla stessa derivante dalle determinazioni assunte dalla commissione in merito alla valutazione dei titoli.

In questo senso, è ragionevole ipotizzare che una immediata impugnazione del Bando, prima, dunque, della valutazione dei titoli e dell'approvazione della graduatoria, sarebbe stata dichiarata inammissibile.

22. In ogni caso, il ricorso e i motivi aggiunti, che si esamineranno congiuntamente, sono infondati.

Ai sensi dell'art. 3 del Bando, il concorso si è articolato in tre fasi: a) una prima fase di valutazione dei titoli posseduti dai candidati; b) una prova selettiva scritta; c) e, infine, nei confronti dei candidati che hanno superato la prova scritta, la valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente (nel ricorso introduttivo), dall'esame della documentazione relativa alla procedura concorsuale in esame, risulta evidente che il sig. -OMISSIS- non è

stato “escluso” dal concorso, ma non ha superato la prova selettiva per titoli, a seguito della rideterminazione del punteggio inizialmente attribuitogli, per il mancato possesso del diploma di specializzazione inizialmente dichiarato.

Sotto questo profilo non merita accoglimento la censura di parte ricorrente (secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti), secondo la quale, per della selezione per titoli, sarebbero stati introdotti ulteriori requisiti di ammissione, non previsti dall’art. 2 della medesima lex specialis.

In realtà, come detto, nel caso di specie, non c’è stata alcuna esclusione, ai sensi dell’art. 5 del Bando, per mancanza dei requisiti di accesso, ma soltanto il mancato superamento della prima delle fasi in cui è stato articolato il concorso. Né rileva che tale accertamento sia avvenuto dopo lo svolgimento e superamento della prova scritta, poiché il ritardo è imputabile esclusivamente all’erronea dichiarazione fatta dal ricorrente nella domanda di partecipazione.

Il Collegio ritiene che non sia neppure censurabile (primo motivo del ricorso per motivi aggiunti) la scelta dell’amministrazione resistente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 10, co. 1, lett. c), D.L. n. 44/2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 76/2021, che, nel testo pro tempore vigente, disponeva che “per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali”.

Nel caso di specie, non risulta alcuna incoerenza della procedura concorsuale espletata rispetto alle posizioni messe a Bando e al richiesto livello di qualificazione professionale.

Come emerge dalla declaratoria del profilo professionale contenuta all’art. 1 del Bando, il profilo di “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario” implica, infatti, “elevate conoscenze pluri-specialistiche, la cui base teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di frequente aggiornamento”, attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati, predisposizione di atti anche complessi, responsabilità e nella direzione dell’unità organica di settore, anche a rilevanza esterna, nonché responsabilità circa i “risultati relativi ad importanti e diversi produttivi/amministrativi che comportano anche la preventiva risoluzione di problematiche complesse nel coordinamento del settore assegnatogli”.

Al riguardo, inoltre, si rammenta che, in via generale, le amministrazioni sono titolari di ampia discrezionalità in ordine all’individuazione sia dei titoli di accesso ad un concorso pubblico, sia dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati e che l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrio (cfr. ex multis TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 dicembre 2021, n. 3348; TAR Lazio, Roma, sez. II, 7 novembre 2019, n. 12786).

Nel caso di specie, come detto, non è riscontrabile alcun vizio macroscopico, né con riferimento alla capacità ed alla preparazione richieste per i posti da ricoprire, né con riferimento alle esigenze organizzative che postulano, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento, una gestione efficiente delle procedure concorsuali.

Da ultimo (terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti), è altrettanto infondata la censura relativa alla non conoscibilità del criterio impiegato per determinare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta.

L'articolo 3 del Bando di Concorso prevede che, a seguito della fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, siano ammessi alla prova scritta "un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso", ossia quaranta, esse quattro i posti messi a Bando.

In proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato, più volte, che "la scelta amministrativa di prevedere la convocazione di un'aliquota limitata di candidati non contrasta con alcuna disposizione vigente per i concorsi delle amministrazioni pubbliche" (Consiglio di Stato, sez. II, 25 luglio 2022, n. 6535) e che "la previsione di uno sbarramento tra le varie prove in cui si articola una procedura concorso può costituire, ove ragionevolmente posta, uno strumento che la P.A. può adoperare per consentire l'ordinato svolgimento delle procedure concorsuali, altrimenti compromesse dall'esorbitante numero dei partecipanti che potrebbero prendervi parte o aver ottenuto l'idoneità per poter, in astratto, svolgere la prova successiva" (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2614).

Pertanto, la scelta dell'amministrazione di limitare l'accesso alla successiva prova scritta sfugge alla critica mossa dal ricorrente.

Inoltre, è inammissibile l'argomento proposto da parte ricorrente (al fine di contestare la contraddittorietà della procedura concorsuale), secondo il quale, a seguito dell'esclusione del ricorrente, si sarebbe dovuto individuare un altro candidato, collocatosi al quarantunesimo posto nella selezione per titoli.

Infatti, rispetto a tale censura, come rilevato nelle proprie difese da Formez P.A., il ricorrente risulta evidentemente sfornito di legittimazione processuale attiva, non avendo alcun interesse diretto ed attuale all'eventuale reclutamento di un ulteriore candidato.

23. Parte ricorrente ha, altresì, proposto, istanza incidentale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., al fine di censurare l'illegittimità della mancata ostensione dei documenti, richiesti, con istanza del -OMISSIS- riscontrata tardivamente e solo parzialmente (mancando, ancora, i titoli di studio ed i titoli di servizio dei candidati vincitori ed idonei, i curricula dei vincitori e degli idonei etc.).

In proposito, si osserva che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 gennaio 2023, n. 1, con riferimento al cd. accesso endo-processuale, ha avuto modo di precisare che l'art. 116, comma 2, c.p.a. "consente al giudice di non decidere in ordine all'istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che

definisce il giudizio. Questa previsione si spiega proprio nella logica della «connessione» della domanda con il giudizio in corso, che potrebbe indurre il giudice della causa principale a rinviare, ad esempio, la decisione incidentale sull'accesso al momento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizio. Tale soluzione consente maggiore celerità allo svolgimento del processo senza incidere sulla tutela della parte, in quanto la decisione è solo rinviata alla fase conclusiva del processo stesso”;

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che le ragioni di infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sopra esposte siano sufficienti ad escludere la rilevanza (ai fini della delibazione dei motivi di gravame) della documentazione oggetto di istanza di accesso, che, pertanto, non può essere accolta.

24. La particolarità e novità delle questioni giuridiche affrontate legittima la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- estromette dal giudizio la sig.ra -OMISSIS-, nata a-OMISSIS-, C.F. -OMISSIS-;
- rigetta la domanda di annullamento;
- rigetta l'istanza di accesso di cui all'art. 116, comma 2. c.p.a.;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.